



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE

PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art.1 - ISTITUZIONE

Per l'effettiva e piena attuazione delle finalità contenute nella legge n. 125/91, nel D.Lgs. n.216/2003 e dei principi sanciti dall'art.3 della Costituzione, è istituita presso il Comune di Buttapietra la "Commissione comunale per le Pari Opportunità", denominata nel prosieguo per brevità anche Commissione.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125, ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003 ed ai sensi del D.Lgs. n. 226/2003.

Art. 2 - FINALITA'

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle persone all'organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa del Comune, intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne. La Commissione valorizza la presenza femminile nel Comune attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminile e maschile.

Sostiene inoltre l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzione di genere, religione, di nazionalità, di convinzioni personali, di condizione fisica personale, sociale, di età o di orientamento sessuale affinché che non vi sia alcuna discriminazione diretta o indiretta sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

La Commissione, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 216/2003 promuove l'attuazione della parità di trattamento fra le persone per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

Art. 3 - FUNZIONI

La Commissione:

a) elabora le linee di indirizzo, svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;

b) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;

c) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;

d) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con la direzione territoriale del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle persone;

e) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;

f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive dell'Unione Europea;

g) opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale, e con la Consigliera di Parità;

h) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale e si riunisce presso la Sede Municipale o altro locale di proprietà comunale.

Art. 4 - ATTIVITA' CONSULTIVA

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale sulle materie concernenti le sua finalità.

L'Amministrazione può chiedere un parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art.3 lett. b).

Art. 5 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è così composta:

- Sindaco e Assessore delegato, quale membro di diritto e un membro di minoranza;
- da n. 4 rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni ed associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale, o cittadini residenti in Buttapietra, privilegiando la scelta di una persona di età compresa tra i 18 e 30 anni , possibilmente garantendo la presenza di uomini e donne in ugual misura, favorendo almeno una persona in rappresentanza delle comunità straniere maggiormente rappresentative o più numerose che vivono a Buttapietra, valorizzando così le diversità etniche, sociali e culturali.

2. I componenti vengono scelti e nominati dal Sindaco fra i candidati che hanno presentato i curricula e che siano in possesso di competenze o particolari sensibilità nella materia.

3. Il Sindaco invita chiunque operi all'interno delle organizzazioni e delle associazioni di cui al precedente comma, con apposito avviso pubblico, oltre agli altri mezzi di comunicazione, sito del comune, tabellone

luminoso, stampa, a far pervenire le proprie candidature corredate da curriculum personale, che verranno resi pubblici, come le decisioni di scelta, entro trenta giorni. Qualora nei termini prefissati non dovessero pervenire candidature, il Sindaco provvederà alla nomina autonomamente.

4. La partecipazione alla Commissione è volontaria e gratuita.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco, e rimane in carica sino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco.

2. La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro trenta giorni dalla nomina.

3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione stessa. Il Sindaco dispone in merito, così come provvede a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari sulla base dei curriculum presentati.

Art. 7 - PRESIDENZA

1. Nella seduta d'insediamento la Commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente.

2. Il Presidente non può essere il Sindaco o l'assessore delegato.

3. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta la Commissione sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
- convoca, preparando l'ordine del giorno, la Commissione e ne coordina l'attività;
- designa il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali degli stessi.

Art. 8 – DISCIPLINA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, per:

- la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee;
- la verifica dello stato di attuazione del programma;
- la predisposizione della relazione annuale.

2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si da' autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio, o via e-mail, ai suoi componenti almeno tre giorni prima della data della riunione. Per le convocazioni d'urgenza è ammessa una comunicazione telefonica almeno 48 ore prima della seduta.

3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, incaricato dal Presidente fra i componenti della Commissione, e controfirmato dal Presidente. Tutti i verbali riportanti l'attività della Commissione sono trasmessi al Sindaco e all'Assessore delegato.
7. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

Art. 9 - ONERI

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale si impegna a garantire un fondo per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti, in base alle disponibilità di bilancio.
2. Per l'attuazione delle progettualità, la Commissione propone alla Giunta Comunale e/o alla struttura competente di utilizzare le risorse appositamente stanziare per le Pari Opportunità nel bilancio annuale o in altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione dallo Stato o dalla Regione Veneto.
3. Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire l'attività della Commissione stessa.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.